



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONE – DETERMINAZIONE – POTERE AMPIAMENTE DISCREZIONALE

## **Descrizione**

L'art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all'elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 70/CFA/2022-2023/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Pittalis

## **Riferimenti normativi**

art. 12, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I -DECISIONE N. 0070 CFA del 22 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale-AS.D. Nuova Aquila e altri)**